

Cassazione civile, sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 3248. Pres. DI MARZIO, Rel. FALABELLA.

#### Fatto

1. - Il Tribunale di Gela, in esito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Agr. s.r.l., quale debitrice principale, oltre che da \*, quali fideiussori, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. Ha osservato che gli opposenti, cui era stato ingiunto, su ricorso di doValue s.p.a., quale procuratrice di Fino 2 Securitisation s.r.l., il pagamento della somma di Euro 661.633,21, oltre interessi, avevano eccepito la nullità delle prestate fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a): circostanza questa che, secondo il Tribunale, era decisiva al fini del radicamento della competenza della nominata Sezione specializzata, giusta la L. art. 33, comma 2.
2. - L'ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza dai nominati opposenti. Fino 2 Securitisation non ha rassegnato difese. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Gela.

#### Motivi

1. - I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Gela abbia impropriamente ritenuto che la questione circa la nullità delle fideiussioni - che si era dedotto recassero clausole da considerarsi espressione di vietate intese restrittive della concorrenza - fosse stata veicolata da una vera e propria domanda riconvenzionale, piuttosto che da una semplice eccezione di merito.
2. - Il ricorso è fondato.  
A norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1 e successive modificazioni.  
Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).  
Quest'ultima nullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione: è lo stesso Tribunale di Gela a ricordarlo, a pag. 2 dell'ordinanza impugnata. Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli). Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, le sole azioni di nullità. Nel nostro caso il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di Gela, competente funzionalmente ex art. 645 c.p.c., comma 1) deve conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.).
3. - Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Gela.
4. - Le spese del regolamento sono rimesse al merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Gela; rimette al giudizio di merito la decisione circa le spese del presente giudizio relativo al regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2023.